



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 50

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ZEVOLA | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI NUNZIO | ALESSANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PELLINI | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

La Società contribuente, in data 18/7/2012, ha ricevuto la visita della G. di F. di [redacted] per l'accertamento della corretta emissione di scontrini e ricevute fiscali.

I militari verificatori hanno riscontrato n. 4 irregolarità di emissione di ricevute fiscali in date 5, 11, 13 e 17/7/2012 emettendo un unico PVC.

L'Agenzia delle Entrate, a seguito del PVC emesso dalla G. di F., ha emesso l'avviso di contestazione n. [redacted] portante la liquidazione delle sanzioni determinate in € 2.064,00.

Parte contribuente ha inteso definire le sanzioni irrogate, al solo fine di evitare un contenzioso tributario lungo e costoso.

In data 13/2/2013 la DRL settore controlli, se pur in contraddizione con quanto già dichiarato a pag. 7 dell'atto di contestazione notificato dall'Ag. delle Entrate, ha emesso un atto di irrogazione di sanzione accessoria di sospensione dell'esercizio dell'attività per la durata di tre giorni consecutivi per il periodo 9/4 - 11/4/2013.

Avverso l'anzidetto provvedimento, la contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Milano contestando la emissione del provvedimento e richiedendo la urgente sospensione dello stesso perché l'Ag. delle Entrate pur avendo emesso un unico atto di irrogazione delle sanzioni ha indicato in detto atto quattro PVC per le riscontrate singole infrazioni e perché l'atto di irrogazione delle

SEZIONE

N° 50

REG.GENERALE

N° 5601/13

UDIENZA DEL

23/05/2014 ore 15:00

SENTENZA

N°

3501/2014

PRONUNCIATA IL:

[Signature]

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/06/2014

Il Presidente,

[Signature]

Appello n. 5601/13 R.G.A.

- Pag. 2 -

sanzioni conteneva una sibillina indicazione di condurre in errore la contribuente nella parte in cui affermava che, al fine di evitare una procedura inflattiva ex art. 16 D.lgs. 472/97, la definizione delle sanzioni avrebbero inibito sia la recidività che le pene accessorie, senza comunicargli che detta inibizione non era applicabile al caso di specie.

Le irregolarità riscontrate dalla G. di F. sono costituite dall'omessa indicazione nelle ricevute fiscali di uno sconto asseritamente praticato di € 0,50.

Infatti, gli scontrini di incasso a ½ POS risultano indicare un corrispettivo di € 0,50 inferiore a quello indicato nelle ricevute fiscali. La contribuente afferma di non aver arrecato alcun danno all'erario avendo assolto le imposte sulle maggiori somme indicate nelle ricevute fiscali per complessivi € 1,5.

La CTP di Milano ha respinto il ricorso, avverso la irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio, affermando la carenza di interesse della ricorrente all'annullamento di tale sanzione in quanto già applicata alla data dell'udienza.

Con tempestivo atto di appello la contribuente contesta la decisione assunta dai primi Giudici lamentando il mancato pronunciamento sulle formulate domande di riconoscimento di un'unica infrazione contestata con un unico verbale e per l'irrelevante maggiore indicazione del corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali rispetto a quello effettivamente incassato a ½ POS.


Con gli atti di costituzione in giudizio gli Uffici contestano gli assunti di parte appellante chiedendo il rigetto dell'atto con condanna al pagamento delle spese di lite.

L'atto di appello merita di essere accolto.

In vero, i primi Giudici hanno affermato la carenza di interesse della contribuente all'annullamento della sanzione accessoria di chiusura dell'esercizio commerciale, atteso che alla data dell'udienza la sanzione irrogata aveva già avuto esecuzione.

Detta motivazione non esita la domanda di illegittimità di irrogazione della sanzione per duplicazione dell'unico verbale di irregolarità redatto e contestato dalla G. di F..

LA DRE, al fine di legittimare la emissione del provvedimento di irrogazione di sanzione accessoria, di sospensione dell'esercizio dall'attività, ha emesso un unico atto sanzionatorio facendo richiamo quattro volte al medesimo unico verbale redatto dalla G. di F. per asserite irregolarità costituite dalla non corrispondenza del corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali con quello incassato a ½ POS e che è risultato essere inferiore di complessivi € 1,50.



Appello n. 5601/13 R.G.A.

- Pag. 3 -

Sia dal PVC redatto dalla G. di F. che dall'atto di irrogazione delle sanzioni, non e' possibile rilevare la natura del reato tributario contestato, atteso che la G. di F. ha accertato che tre ricevute fiscali indicavano, ciascuna, un corrispettivo superiore di € 0,50 a quello incassato con il POS e quindi alcuna evasione fiscale era stata posta in essere.

La circostanza che la contribuente abbia aderito bonariamente alla definizione della sanzione pecuniaria non può far nascere alcuna presunzione di riconoscimento delle contestate irregolarità atteso che l'instaurazione di un contenzioso tributario avrebbe ragionevolmente comportato ben più onerosi costi professionali per poter esercitare il diritto di difesa.

La sanzione accessoria, irrogata con l'artificio di quadruplicazione dell'unico PVC, appare essere spropositata, afflittiva e vessatoria rispetto alla affermata presunta irregolarità di mancato incasso di complessivi € 1,50.

Appare essere sussistente l'eccepito patito danno economico e di immagine lamentato dalla contribuente che può essere rivendicato nella competente sede giurisdizionale civile.

Il Collegio accoglie l'appello e considerato che parte contribuente ha definito la sanzione pecuniaria dichiara compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello. Spese compensate.

Milano, 23/05/2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

